

*Motivi dedotti:* la ricorrente afferma che la decisione impugnata è affetta da un vizio dovuto alla violazione di forme sostanziali del procedimento con riferimento all'art. 74 del regolamento sul marchio comunitario e all'onere della prova. Secondo la ricorrente, nel procedimento di dichiarazione di decadenza l'onere della prova dell'uso effettivo ricade sul titolare del marchio. Inoltre, la ricorrente afferma che l'UAMI non può esaminare i fatti d'ufficio, ma tale esame deve limitarsi ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti. Pertanto, la ricorrente afferma che la comunicazione della commissione di ricorso del 18 ottobre 2006, in base alla quale il titolare del marchio è stato invitato a presentare gli originali di specifiche dichiarazioni previste dalla legge, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in particolare poiché la commissione di ricorso aveva precedentemente giudicato la prova inizialmente fornita dal titolare del marchio come insufficiente a provare l'uso effettivo.

Inoltre, la ricorrente afferma che i detti originali non sono stati presentati entro il termine previsto, in conformità all'art. 74, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario e che, pertanto, essi non dovrebbero essere presi in considerazione.

In aggiunta a ciò, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nella sua interpretazione del concetto di uso effettivo, violando in tal modo l'art. 15 del regolamento sul marchio comunitario.

---

### Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Mediaset/Commissione

(Causa T-177/07)

(2007/C 170/60)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Mediaset SpA (Milano) (rappresentanti: D. O'Keeffe, Solicitor, K. Adamantopoulos e G. Rossi, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullare, sul fondamento dell'art. 230 CE (già art. 173 del Trattato CE), la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 sull'aiuto di Stato C 52/2005, messa in atto dalla Repubblica italiana in relazione al contributo di acquisto di decoder digitali in Italia, in particolare, con riferimento agli artt. 1-3;
- disporre che tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento siano sopportate dalla convenuta.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6634 def. (1),

mediante la quale la Commissione ha constatato che il sistema messo in atto dall'Italia a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi televisivi a pagamento e operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

La ricorrente, che è una beneficiaria dell'aiuto di Stato in questione, deduce i seguenti motivi.

Essa sostiene anzitutto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicazione e interpretazione dell'art. 87, n. 1, CE in quanto i) la Commissione ha ritenuto che l'aiuto concesso direttamente al consumatore rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE; ii) la Commissione ha concluso che la misura conferiva un «vantaggio economico» selettivo per la ricorrente; iii) la Commissione ha stabilito che la misura è selettiva poiché ritenuta discriminatoria e, iv) la Commissione ha ritenuto che la misura falsifichi la concorrenza nel mercato comune.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e un manifesto errore di diritto avendo concluso che la misura non era compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Per di più, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato un requisito procedurale essenziale fornendo, in contrasto con l'art. 253 CE, una motivazione contraddittoria e insufficiente.

Infine, la ricorrente asserisce che la Commissione ha contravvenuto all'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999 (2) disponendo il recupero della misura, poiché i) non avrebbe tenuto conto della legittima aspettativa del ricorrente nel ritenere legittimo il presunto aiuto e ii) sarebbe impossibile stabilire l'ammontare dell'aiuto e identificare i potenziali beneficiari indiretti.

---

(1) C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004).

(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).

---

### Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Euro-Information/UAMI CYBERHOME

(Causa T-178/07)

(2007/C 170/61)

*Lingua di redazione del ricorso: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Européenne de traitement de l'Information SAS (Strasburgo, Francia) (Rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)